



Comune di San Giorgio di Nogaro

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2019 e modificato con
deliberazione n. 35 del 02/08/2019**

Sommario

ART. 1 – Servizio di trasporto scolastico

ART. 2 – Utenti del servizio

ART. 3 – Modalità di accesso al servizio

ART. 4 – Criteri di ammissione

ART. 5 – Organizzazione del servizio di trasporto scolastico

ART. 6 – Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico

ART. 7 – Comportamenti degli utenti e sanzioni

ART. 8 – Modalità di utilizzo del servizio

ART. 9 – Verifica funzionalità del servizio - reclami

ART. 10 – Usi diversi dal trasporto scolastico

ART. 11 - Assicurazioni

ART. 1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico. Il servizio ha la finalità di agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base:
 - alla Legge Regionale 12 febbraio 1998 n. 3;
 - alla Legge Regionale 26 maggio 1980 n. 10;
 - al Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
 - alla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997
 - al presente regolamento;nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:
 - gestione diretta con mezzi e personale del Comune;
 - appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
 - ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.
4. Le modalità di svolgimento di cui al presente comma, non sono tra loro alternative e possono quindi coesistere anche per esecuzioni parziali del servizio
5. La Giunta Comunale stabilisce eventuali situazioni di deroga o modifica del servizio in presenza di situazioni eccezionali.

ART. 2

UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni dimoranti sul territorio comunale, esclusa la zona industriale a distanza, misurato lungo la più breve via di percorrenza, non inferiore a :
 - 500 m dagli asili
 - 800 dalla scuola elementare
 - 1 km dalla scuola media
2. Sarà facoltà del Comune accettare richieste di utenti non residenti, appartenenti a Comuni convenzionati, che comunque avranno priorità inferiore rispetto ai residenti. La fermata è comunque individuata dall'ufficio preposto nel territorio comunale di San Giorgio in base alle esigenze di servizio.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare all'ufficio tecnico comunale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune (all. A approvato dalla Giunta comunale con le tariffe) compilati in ogni loro parte. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito e prima dell'avvio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, su motivate ragioni, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sul mezzo utilizzato. Eventuali domande presentate dopo l'avvio dell'anno scolastico,

potranno essere accolte, su motivate ragioni, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso e non comportino modifiche degli orari, itinerari e fermate stabilite.

2. I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda la clausola di presa visione ed accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento, pena la non accettazione della domanda.
3. La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.
4. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scuolabus, entro l'inizio dell'anno scolastico verrà rilasciata apposita tessera con indicazione del nome, cognome, scuola, punto di raccolta, indicazione delle persone adulte delegate al ritiro del minore, oltre ai genitori, previo pagamento della retta. L'iscrizione non si ritiene perfezionata fintanto che non venga effettuato il pagamento attestato mediante presentazione della prevista ricevuta. Nel caso l'Amministrazione valuti il pagamento rateale, ove ricorrano le condizioni su segnalazione e relazione dell'assistente sociale tenuto conto della composizione e della situazione economica del nucleo familiare, la tessera avrà validità fino a scadenza rata. La Giunta comunale stabilisce eventuali situazioni di deroga e/o riduzione, esenzioni o limitazioni, o pagamenti rateali su segnalazione e relazione dell'assistente sociale tenuto conto della composizione e della situazione economica del nucleo familiare
5. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto, almeno 8 giorni prima dell'interruzione, al protocollo dell'Ente con la riconsegna della tessera di trasporto. In tal caso, non è prevista alcuna forma di restituzione della quota versata.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE

1. Le domande di iscrizione al servizio verranno ordinate secondo il criterio di distanza dalla scuola. Sulla base dei posti disponibili nei mezzi utilizzati per il servizio.
2. Gli alunni con particolari patologie o stati sociali dimostrabili, che non necessitino di un particolare accompagnamento avranno diritto di precedenza rispetto al mero criterio di distanza dalla scuola, purché non si tratti di handicap motori per i quali il servizio scuolabus non è adeguatamente attrezzato.
3. Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità, certificate dai competenti uffici sanitari, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale.
4. Le domande degli alunni non residenti saranno valutate in base alla data di presentazione.
5. L'uso sporadico non è consentito, intendendosi come tale un utilizzo, non scadenzato, senza continuità, ovvero non programmato o programmabile.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il prelievo e la discesa dei bambini potrà avvenire unicamente nelle fermate autorizzate dall'amministrazione comunale ed in particolare per ogni alunno nella fermata dichiarata all'atto dell'iscrizione, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e nel percorso di ritorno dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata.

2. Le fermate saranno individuate e stabilite dall'Amministrazione Comunale con i seguenti criteri:
 - il numero dei bambini per ogni fermata dovrà essere non inferiore a tre, salvo casi particolari di abitazioni esterne ai nuclei abitati che comunque saranno valutati caso per caso
 - le fermate dovranno avere una distanza minima fra loro pari a 400 m, salvo casi particolari debitamente documentati e valutati
 - dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza;
 - si dovrà evitare l'eccessiva frammentazione dei percorsi, per non determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, e garantire il rispetto degli orari scolastici.
3. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o eventi non prevedibili, cause di forza maggiore, scioperi od assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro) il normale trasporto scolastico potrà non essere assicurato e le famiglie dovranno provvedere autonomamente al trasporto; non sarà dovuto in tali casi, alcun rimborso.

ART. 6

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale negli orari fissati all'inizio dell'anno scolastico e nei punti di fermata prestabiliti, che non potranno essere mutati, se non in circostanze eccezionali e previa accettazione di domanda scritta.
2. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) ed a garantire la presenza di una o più persone maggiorenni autorizzate per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, nell'ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata prestabilita a ritirare l'alunno, lo stesso verrà trasportato presso la sede della polizia municipale in attesa del genitore.
3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore. Alla luce delle nuove disposizioni (art.19 bis D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172) è previsto che i genitori o i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni (unicamente per la scuola secondaria) in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare attraverso la compilazione di un apposito modulo che l'Amministrazione comunale disporrà, i gestori del trasporto scolastico all'utilizzo autonomo nella discesa dal mezzo al ritorno delle attività scolastiche. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico rilasciata dai genitori o i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche nel tragitto di rientro all'abitazione.

ART. 7

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
 - rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale scuolabus, assumendo un comportamento corretto;
 - non recare disturbo al personale ed ai compagni;

- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
 - divieto di utilizzo di telefoni cellulari ad uso riproduzione foto e video;
 - usare un linguaggio corretto,
 - allacciare le cinture (dove presenti),
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra.
2. In caso di comportamento scorretto, secondo la gravità e la reiterazione dell'infrazione e tenuto conto del pregiudizio che potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, saranno adottate le seguenti sanzioni:
 - richiamo verbale,
 - richiamo scritto indirizzato ai genitori;
 - sospensione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento, con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.
 3. In caso di danni eventualmente arrecati ai mezzi e/o a terzi, è previsto un risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato, mediante raccomandata a/r.
 4. I genitori, entro 8 giorni dalla comunicazione del danno stimato, potranno presentare le proprie controdeduzioni, sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio, sentita la giunta comunale.
 5. L'ammontare del danno verrà pagato secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Competente.
 6. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro.
 7. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni saranno riferiti al Dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Il Dirigente scolastico assumerà gli opportuni provvedimenti. Il perdurare del comportamento scorretto da parte dell'alunno potrà comportare la revoca della autorizzazione all'utilizzo del servizio di scuolabus, ai fini di evitare situazioni di pericolo e/o disagio agli utenti del servizio.

ART. 8

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. La frequenza al servizio deve essere regolare; eventuali assenze per malattia o altre cause, o il mancato utilizzo del servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate alla segreteria della scuola che ne informerà gli autisti o personale comunale delegato. In caso di frequenti e reiterate assenze non comunicate, che pregiudichino la regolarità del servizio, in ordine agli orari e ai percorsi, potrà essere disposto da parte del responsabile la sospensione del servizio, previo preavviso nella settimana antecedente la sospensione.

ART. 9

VERIFICA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO - RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Tecnico, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione o reclamo.

ART. 10
USI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato oltre che per il normale trasporto, anche per gite scolastiche e altre uscite, debitamente autorizzate dal Comune, all'interno di iniziative proprie o organizzate in collaborazione con altri soggetti, in quanto compatibili con gli utilizzi previsti nella carta di circolazione dei mezzi.
2. Lo svolgimento di dette attività ha luogo secondo le richieste e indicazioni delle autorità scolastiche e secondo quanto pianificato e/o concordato al momento dell'organizzazione delle uscite.
3. Le norme dei precedenti articoli, riguardanti l'accoglimento dei minori e alla responsabilità del personale conducente, si estendono anche all'utilizzo indicato al presente articolo.

ART. 11
ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da adeguata polizza assicurativa, che coprirà il servizio sia nel percorso ordinario all'interno del comune, sia per eventuali percorsi straordinari fuori del territorio comunale.